



SETTORE TECNICO
F.I.G.C.
Stagione Sportiva
2017/2018

COMUNICATO UFFICIALE N.69

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 15 settembre 2017 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **MASSIMO MORGIA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

considerato che il sig. **MASSIMO MORGIA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del CGS per avere nel corso di una conferenza stampa riportata su siti web e su organi di stampa, espresso dichiarazioni lesive della reputazione dell'avv. Angelo Antonio Ranucci, Amministratore Unico e legale rappresentante della società l'Aquila Calcio 1927 srl, con le seguenti espressioni “dopo esser venuto qui credendo a persone pulite mi sono ritrovato con dei lestofanti già presenti nella gestione del calcio scommesse” e poi ribadiva “speravo di trovare persone pulite ma ho invece trovato dei lestofanti qui ci sono due società, in una Ranucci ha cambiato le carte in tavola in un'altra – molto più influente economicamente e con gestione di risorse economiche – operavano Ranucci e il Dg Aureli”;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre ed € 5.000,00 di ammenda;
- esaminata la memoria difensiva del 12.9.2017 dell'avv. Chiacchio;
Ritenuto che:
- deve in via preliminare respingersi l'eccezione di estinzione del procedimento, tenuto conto che come affermato anche dal Collegio di Garanzia del Coni (quarta sez. decisione n. 34/2017) il termine di 90 giorni è sospeso nel periodo feriale (1/31 agosto),
- nel merito, l'espressione “lestofanti” utilizzata dal deferito non si riferisce in modo esplicito a persone determinate;
- è fatto notorio che la società Aquila Calcio1927 sia stata coinvolta in procedimenti aventi ad oggetto il “Calcio scommesse”;
- ciò nonostante l'espressione “lestofanti” travalica i limiti deontologici di correttezza e probità che devono ispirare il comportamento di tutti i soggetti tesserati;
- ai sensi dell'art. 5, comma 5, del CGS la sanzione pecuniaria è applicabile solo a tesserati della sfera professionistica;

P.Q.M.

dichiara il sig. **MASSIMO MORGIA** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di **un mese**.

Procedimento disciplinare a carico di **MICHELE FACCILOLO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **MICHELE FACCILOLO** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **giorni ottanta** di squalifica;

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **EMANUELE BIANCHI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **EMANUELE BIANCHI** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **giorni novanta** di squalifica;

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **TIBERIO PILLON** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **TIBERIO PILLON** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di **un mese** di squalifica ed **€ 500,00** di ammenda;

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONIO D'AMICO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ANTONIO D'AMICO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli articoli 17 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto funzione di prestanome al sig. De Maria Michele, non abilitato alla guida tecnica di una prima squadra nonché per non essersi presentato, benché convocato due volte, davanti al collaboratore della Procura Federale Dr. Luciano Granata;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONIO D'AMICO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **mesi sei**.

Procedimento disciplinare a carico di **MATTIA COLLAUTO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MATTIA COLLAUTO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 1, e 41,

comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto nel corso della stessa stagione sportiva 2016/17 e, non essendone legittimato, attività collegata al trasferimento ed al collocamento di giovani calciatori per la società Venezia F.C. srl. SSP;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre;
- richiamato con il C.U. della Commissione stessa n. 293 del 13.06.2017 con cui è stato disposto il rinvio della trattazione con rinuncia del deferito ai termini di estinzione del procedimento;
- esaminata la memoria difensiva del 24.03.2017.

Ritenuto che:

- il deferito, iscritto all'albo del Settore tecnico, ha incontestatamente svolto (come risulta ammesso anche nella memoria difensiva del 23.3.2017) attività collegata al trasferimento ed al collocamento di calciatori per la società FC Venezia;
- il deferito ha svolto tale attività senza aver richiesto la sospensione dall'albo ai sensi dell'art 36 del Regolamento del Settore Tecnico;

P.Q.M.

dichiara il sig. **MATTIA COLLAUTO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi tre**.

Procedimento disciplinare a carico di **FABIANO SPEGGIORIN** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **FABIANO SPEGGIORIN** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione a quanto prescritto dall'art 10, comma 1 del CGS, e dagli articoli 38, comma 1, 34, comma 1, e 41, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico nonché dell'art 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto nel corso della stessa stagione sportiva 2016/17, non essendone legittimato, attività collegata al trasferimento ed al collocamento di giovani calciatori per la società Venezia F.C. srl. SSP; il tutto peraltro in assenza di tesseramento con la predetta società;
- richiamato il C.U. della Commissione stessa n. 293 del 13.06.2017 con cui è stato disposto il rinvio della trattazione con rinuncia del deferito ai termini di estinzione del procedimento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
- esaminata la memoria difensiva del 24.03.2017.

Ritenuto che:

- dagli atti di indagine e in particolare dalle dichiarazioni rese dal sig Umberto Rioda risulta comprovato che il deferito ha svolto, almeno in una circostanza, attività collegata al trasferimento di giovani calciatori;

P.Q.M.

dichiara il sig. **FABIANO SPEGGIORIN** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi due**.

Procedimento disciplinare a carico di **LUCA FORLANI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **LUCA FORLANI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico e in riferimento al C.U. n. 1 della LND punto 14 voce "allenatori" per aver omesso nel corso della stagione sportiva 2015/16 – come previsto dalle norme di riferimento – il deposito dell'accordo economico sottoscritto con la società ASD Folgore Veregra;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre;
- esaminata la nota difensiva del 7/9/2017 del deferito.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;
- il riferimento contenuto nell'atto di deferimento alla ASD Folgore Veregra costituisce evidente errore materiale;

P.Q.M.

dichiara il sig. **LUCA FORLANI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi tre**.

Procedimento disciplinare a carico di **MAURIZIO MACALUSO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MAURIZIO MACALUSO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 34 e 38, commi 1, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto attività di allenatore con la società US Rivanazzanese pur non essendo tesserato, all'epoca dei fatti, con la stessa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro;
- esaminata la nota difensiva del 22/06/2017 del deferito.

Ritenuto che:

- risulta comprovato che il deferito ha svolto attività di allenatore in favore della società US Rivanazzanese pur non essendo regolarmente tesserato per la stessa società dal momento che la domanda di tesseramento risultava ancora incompleta alla data di svolgimento dell'attività di allenatore;

P.Q.M.

dichiara il sig. **MAURIZIO MACALUSO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi due**.

Procedimento disciplinare a carico di **DANIELE ROMANDINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **DANIELE ROMANDINI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art 38, comma 1, e 41, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art 38, comma 4, delle NOIF per aver prestato nella stessa stagione sportiva doppia attività prima con la società SSD Grottamare C 1899 ARL, e successivamente con la società ASD Elite Sambenedettese senza esserne legittimato;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.

Ritenuto che:

- ai sensi dell'art 41 del Regolamento del S.T ai tecnici iscritti nell'Albo è fatto divieto di svolgere attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;
- ai fini di detto divieto non assume alcuna rilevanza la circostanza che il tecnico richieda la sospensione dall'Albo del S.T;
- nella fattispecie risulta comprovato che il deferito ha svolto attività per due società nella medesima stagione sportiva

P.Q.M.

dichiara il sig. **DANIELE ROMANDINI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi tre**.

Procedimento disciplinare a carico di **EDMONDO TAMAJO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Stacca e Anastasio. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **EDMONDO TAMAJO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, e art. 5 del CGS per aver leso l'onore, il prestigio e la reputazione del Presidente del Comitato Regionale Arbitri della Sicilia sig. Michele Cavarretta con frasi gravemente irrispettose;
 - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due.
- Ritenuto che:
- l'espressione utilizzata dal deferito seppur non particolarmente grave riveste comunque carattere lesivo della reputazione dell'organo verso cui è rivolta

P.Q.M.

dichiara il sig. **EDMONDO TAMAJO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per giorni sette**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIULIO DE FRANCESCO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Stacca e Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GIULIO DE FRANCESCO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico e in riferimento al C.U. n. 1 della LND punto 14 voce "allenatori" per aver pattuito nel corso della stagione sportiva 2014/15 con la società SSD Tortona un premio di tesseramento superiore ai massimali previsti dalle norme di riferimento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIULIO DE FRANCESCO** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi tre**.

Procedimento disciplinare a carico di **FABIO MEINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Stacca e Anastasio. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **FABIO MEINI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all'art. 38, comma 4, delle NOIF, agli artt. 38, comma 1 e 41, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, e dall'art 1 lettera j del C.U. n.1 del 1/7/2015 del Settore Giovanile e Scolastico per aver svolto attività di proselitismo e comunque collegata al trasferimento ed al collocamento di calciatori (di età inferiore a 12 anni) per la successiva stagione 2016/17 per la società US Città di Pontedera srl atti di cui è fatto divieto tassativo ai sensi delle norme richiamate;

Nella stessa stagione sportiva 2016/17 lo stesso viene deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli articoli 38, comma 1, e 41, commi 1 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art 1 lettera m) del C.U. n.1 del 1/7/2016 del Settore Giovanile e Scolastico per aver svolto attività di proselitismo e comunque collegata al trasferimento ed al collocamento di calciatori per la società US Città di Pontedera,

- atti di cui è fatto divieto tassativo ai sensi delle norme richiamate;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi dodici.
- Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano ampiamente comprovati dalla documentazione e dalle dichiarazioni raccolte dalla Procura Federale in sede di indagini (v., tra le altre, le dichiarazioni rese dai Sig.ri Giovanni Simoncini, Mauro Parenti, Giuliano Pierini e dai genitori di alcuni giovani giocatori contattati dal deferito)
 - gli illeciti disciplinari posti in essere dal deferito risultano molteplici e nel loro complesso di particolare gravità;

P.Q.M.

dichiara il sig. **FABIO MEINI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi 12 mesi**.

Procedimento disciplinare a carico di **MASSIMO NISTRI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio e Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **MASSIMO NISTRI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli articoli 38 e 41 del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 38, comma 4, delle NOIF perché ha prestato nel corso della stessa stagione sportiva 2015/16 la doppia attività di allenatore delle squadre minori della società ASD Vaianese Impavida Vernio nonché a partire dal 5/5/2016 attività dirigenziale (Vice Presidente) presso la società ASD Valbisenzio Calcio Academy. Successivamente nella stagione sportiva 2016/17 lo stesso è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli articoli 38, comma 1, e 41, comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto attività di proselitismo e comunque collegata al trasferimento ed al collocamento di calciatori per la società ASD Valbisenzio Academy, atti di cui è fatto divieto tassativo ai sensi delle norme richiamate;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro;
- esaminata la memoria difensiva del 21.06.2017.

Ritenuto che:

- il deferito deve essere prosciolto dalla accusa di “doppia attività” in quanto la società ASD Valbisenzio Calcio Academy si è affiliata alla FIGC solo in data 27.07.2017 ossia nella s/s 2017/18 di tal ch  non pu  configurarsi l'ipotesi di doppia attivit  nella stagione 2016/17;
- diversamente, risulta comprovata dalle dichiarazioni del sig Antonio Santini nonch  ammessa in sede di audizione dallo stesso Nistri l'attivit  volta al reclutamento di giovani calciatori per la societ  Valbisenzio Calcio Academy; attivit  questa che era preclusa in quanto tecnico iscritto all'Albo del Settore;

P.Q.M.

dichiara il sig. **MASSIMO NISTRI** responsabile dell'addebito disciplinare che   stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica **per mesi due**.

Procedimento disciplinare a carico di **FULVIO COLINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio e Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **FULVIO COLINI**   stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, e art. 5 del CGS e in relazione all'art.38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver espresso, su facebook e su altri social, dichiarazioni lesive della onorabilit  del sig. Carmine Tarantino, nonch  dell'istituzione federale considerata nel suo complesso adombrando dubbi sulla convocazione di Roberto Zaccardi,

fatta dall'allenatore stesso della squadra Nazionale Under 21 Calcio a cinque in occasione di un raduno; altresì per avere lo stesso deferito espresso dichiarazioni lesive, a mezzo di sms, sempre contro l'allenatore sig. Tarantino nella quale si utilizzava testualmente la frase "con un infame raccomandato CT";

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro;
- esaminata la memoria difensiva del 8.09.2017.

Ritenuto che:

- le espressioni utilizzate dal deferito pur non rispondendo ai canoni di correttezza e lealtà non assumono particolare gravità;

P.Q.M.

dichiara il sig. **FULVIO COLINI** responsabile dell'addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della ammonizione.

Per il deferito **PASQUALE CIRINO GROCCIA**, l'avv. **Tullio Cristaudo** – Sostituto **Procuratore Federale** – ha rinunciato all'azione nei suoi confronti.

Firenze, 18 settembre 2017

IL VICE PRESIDENTE
(Avv. Giovanni Taddei Elmi)

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Gianni Rivera